



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNI 2015-2016-2017 NEL COMUNE
DI CASALE SUL SILE-TV.**

CIG: 5993702F58

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	3	IMPORTO DELLA CONCESSIONE
ART.	4	SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
ART.	5	LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART.	8	CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI DEL SERVIZIO
ART.	9	PERSONALE DELL'APPALTATORE
ART.	10	ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
ART.	11	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	12	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	13	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	14	FATTURAZIONE
ART.	15	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	16	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	17	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	19	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	20	REVISIONE PREZZI
ART.	21	RECESSO
ART.	22	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	23	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	24	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	25	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	26	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Casale sul Sile - Settore Servizi Sociali, nell'ambito dei servizi di prevenzione a finalità socio-assistenziali, promuove la partecipazione ai soggiorni climatici per anziani per migliorare le forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia socializzazione.

Vengono richiamati i principi indicati nella Legge quadro per la riforma dell'assistenza n. 328 dell'8/11/2000 che promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti ad eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, attraverso una rete di servizi che garantisca livelli uniformi di assistenza.

Il servizio "soggiorni climatici estivi" rivolto alla popolazione anziana del Comune di Casale sul Sile è strutturato nelle prestazioni descritte nel presente capitolato.

Costituisce oggetto della presente concessione l'organizzazione e la gestione, previa individuazione della ditta affidataria per gli anni 2015-2017 per conto del Comune, dei soggiorni estivi in località montana e/o collinare e marina a favore degli anziani, per i motivi in questo articolo richiamati.

La Ditta affidataria gestirà e organizzerà i soggiorni climatici per conto del Comune e assumerà direttamente tutte le obbligazioni nei confronti degli utenti e degli albergatori. Gli anziani che usufruiranno del servizio verseranno direttamente alla ditta affidataria la quota stabilita. Personale della Ditta/Agenzia, allo scopo incaricato, dovrà essere presente nella sede comunale nei giorni che verranno concordati per il versamento delle quote.

La Ditta dovrà conformarsi, nello svolgimento del servizio, ai principi tipici della Pubblica Amministrazione, di trasparenza, corretta gestione e rispetto della particolare tipologia di utenza.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata pari al triennio 2015/2017, con decorrenza prevista presumibilmente dal mese di marzo 2015 e termine al mese di settembre 2017.

ART. 3 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il costo unitario a base d'asta è pari ad € 550,00, iva esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'importo presunto dell'affidamento per il periodo è pari ad € 49.500,00 (iva esclusa).

Il costo è stato così calcolato: euro 550,00 x presunti 30 partecipanti annui x 3 anni.

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

I partecipanti ai soggiorni sono stati 30 nell'anno 2013 e 27 nell'anno 2014.

Art. 4 - SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio oggetto dell'incarico dovrà essere reso dalla ditta affidataria nei seguenti modi:

a) i soggiorni saranno suddivisi al massimo in tre turni per la durata ciascuno di 14 giorni effettivi con il seguente calendario:

- località marina 2° quindicina di giugno

(*Rimini*)

- località montana 1° quindicina di settembre

(Fiera di Primiero e immediate vicinanze)

I soggiorni dovranno essere realizzati nelle località indicate e secondo il prospetto dei periodi sopra specificati . I periodi stessi potranno essere modificati in relazione al calendario dei mesi interessati e quindi coincidenti con l'inizio o il fine settimana (ad esempio per anno 2015: dal 13/6 per il mare e dal 29/8 per la montagna);

b) il numero di partecipanti previsto è di circa 30 persone residenti nel Comune di Casale sul Sile e sue frazioni - Lughignano e Conscio - così distribuiti:

- località montana /collinare (750/850 mt. altitudine) circa n. 13
- località marina circa n. 17.

Il numero dei partecipanti deve intendersi indicativo, in quanto suscettibile di aumento o diminuzione in relazione alle domande presentate o ad altra causa.

Nessuna pretesa potrà avanzare la ditta affidataria per eventuali variazioni numeriche.

Il gruppo anziani, per ciascun periodo, dovrà essere alloggiato nella medesima struttura alberghiera.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di visionare la struttura prima dell'inizio dei soggiorni.

Il piano camere dovrà essere inviato dalla Ditta almeno una settimana prima dell'inizio di ciascun soggiorno.

In caso di motivata impossibilità, ferme restando le località, potranno essere individuate altre strutture ricettive aventi le medesime caratteristiche e senza ulteriori oneri.

Art. 5 -LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .

Come indicato nell'articolo 4, i soggiorni dovranno svolgersi nelle seguenti località:

- soggiorno marino: Rimini,
- soggiorno montano:Fiera di Primiero e immediate vicinanze.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 19;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 16.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà attenersi a queste indicazioni nell'organizzazione del servizio:

- 1) tenere una prima riunione informativa di presentazione dei soggiorni e comunicazioni date di apertura/chiusura iscrizioni;
- 2) effettuare le iscrizioni in almeno due giornate, possibilmente consecutive (indicativamente verso la metà di maggio); per ulteriori iscrizioni/variazioni la Ditta concorderà le modalità con l'ufficio comunale competente;
- 3) consegnare agli iscritti, congiuntamente alla ricevuta di pagamento, una ricevuta di avvenuta iscrizione e un foglio informativo con riportato data, ora e luogo della riunione di cui al successivo

punto 5); se il pagamento non può essere effettuato, la ditta dovrà rilasciare, al momento dell'iscrizione, dei bollettini pre-compilati per il pagamento della quota di iscrizione;

4) elaborare il piano di assegnazione delle camere, tenendo in considerazione eventuali problematiche di deambulazione comunicate dagli iscritti e le richieste di tipologia di camera;

5) effettuare una seconda riunione con i partecipanti ad ogni singolo soggiorno nella settimana precedente la partenza con la presenza, se possibile, dell'animatore assegnato.

Durante detta riunione dovrà essere consegnato il programma definitivo con tutti i dettagli per il viaggio e il soggiorno (assegnazione posto bus, località/hotel, orari e luogo di partenza, orario di rientro, ecc...);

6) alla chiusura delle iscrizioni, trasmettere al competente ufficio comunale, l'elenco definitivo degli iscritti, completo di tutti i dati (nome e cognome, telefono, contatto di riferimento in caso di bisogno, abbinamenti, eventuali segnalazioni/richieste degli utenti, copia delle ricevute di pagamento delle quote versate dai partecipanti).

Il Comune provvederà a predisporre la pubblicità tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione.

ART. 8 - CARATTERISTICHE “MINIME ESSENZIALI” DEL SERVIZIO

La quota pagata per il soggiorno è riferita complessivamente a tutti i servizi sottoindicati, compresa l'eventuale imposta di soggiorno.

La Ditta affidataria è tenuta ad organizzare i soggiorni estivi per anziani con le seguenti caratteristiche minime essenziali:

a) TRASPORTI

Per ciascun soggiorno la ditta affidataria garantisce la completa organizzazione del viaggio di andata e di ritorno con l'accompagnatore presente al luogo di partenza, nonché le escursioni in programma, mediante l'utilizzo di confortevoli ed efficienti mezzi di trasporto, serie gran turismo, dotati di aria condizionata. I pullman dovranno essere conformi agli standard previsti dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario dovrà accertarsi, sotto la propria responsabilità, che il trasporto avvenga con automezzi:

- debitamente immatricolati ed in servizio da noleggio da rimessa e pubblico di linea;
- coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
- forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate;
- efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
- condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat.D e del certificato di abilitazione professionale tipo KD.

I trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.

Inoltre, dovrà essere garantito il servizio di trasporto bagagli dal pullman all'albergo, qualora il pullman non possa raggiungere l'albergo stesso.

b) STRUTTURA ALBERGHIERA

La struttura alberghiera scelta minimo “categoria 3 stelle” non dovrà distare oltre 150 metri dal centro cittadino (montagna) e 150 metri dalla spiaggia e dovrà essere dotata di ascensore, di spazi interni ed esterni adeguati per attività ricreative (nel rispetto della vigente normativa in materia di

abbattimento delle barriere architettoniche, aria condizionata in tutti gli spazi comuni, sala soggiorno e televisione con ricettività non inferiore a due terzi del numero di posti letto complessivi della struttura; sale comuni dotate di servizi igienici).

Eventuali altri servizi offerti dall'albergo, rispetto a quelli minimi previsti dal Capitolato, sono a carico dell'ospite, (frigo-bar, ecc..)

Inoltre:

- il servizio alberghiero dovrà essere offerto presso un'unica struttura, comprensiva sia delle zone comuni che delle camere;
- il servizio spiaggia dovrà garantire la disponibilità di un ombrellone e n.2 lettini ogni due persone;
- dovranno essere presenti nelle strutture ricettive accessi facilitati con superamento di barriere architettoniche, quali ascensore, servizi igienici, ecc. idonee ad un'utenza anziana;
- il trasporto interno di bagagli dovrà essere a cura del personale;
- le camere dovranno essere doppie con bagno privato (completo di tutti i comfort) oltre a n. 3 camere singole con bagno privato per il soggiorno marino e n. 2 camere singole per il soggiorno montano;
- la camera riservata all'animatore dovrà essere prevista al di fuori del pacchetto camere richiesto al punto precedente;
- dovrà essere previsto il cambio biancheria ogni qualvolta ve ne sia la necessità e, in ogni caso, secondo le norme vigenti per la specifica categoria alberghiera;
- possibilità di utilizzo dell'aria condizionata nelle camere e, per il soggiorno montano, di utilizzo del riscaldamento, qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario.

c) VITTO

- Alimentazione equilibrata, con possibilità effettive di varianti dietetiche, senza supplementi di prezzo a carico dell'ospite;
- pensione completa, comprensiva di quanto segue:
 - 1) prima colazione composta da thé, caffè (con o senza latte) unitamente a pane, burro, marmellata, brioches e/o biscotti e/o fette biscottate;
 - 2) pranzo e cena con un primo a scelta fra due un secondo a scelta fra due con due contorni, frutta o dolce o gelato;
 - 3) pane a volontà sia a colazione che a pranzo che a cena;
 - 4) bevande ad ogni pasto con un quarto di litro di vino della casa e mezzo litro di acqua minerale (gassata o naturale), per ciascuna persona;
- possibilità di sostituzione dei pasti in albergo con cestini da viaggio;
- in caso di indisposizione o malattia, deve essere previsto il servizio dei pasti in camera, senza alcun tipo di maggiorazione di prezzo.

d) ATTIVITA' RICREATIVE

Durante ogni soggiorno la ditta appaltatrice dovrà garantire:

- cocktail di benvenuto;
- una gita di mezza giornata;
- festa di chiusura;
- almeno due serate danzanti;

con costi interamente a carico della ditta appaltatrice.

e) ANIMATORE/ACCOMPAGNATORE

Dovrà essere garantita la presenza per tutto il periodo del soggiorno, dalla partenza da Casale sul Sile fino al ritorno, di un accompagnatore ad esclusiva disposizione dei partecipanti, avente funzione di animatore nonché di referente per l'Amministrazione Comunale.

Inoltre sarà cura dello stesso contattare l'Ufficio Servizi Sociali per ritirare eventuale materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale in tempo utile per la partenza, di avere la massima cura e di restituirlo al rientro del gruppo.

L'animatore - responsabile dovrà essere in possesso di adeguato curriculum professionale e il suo nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della partenza.

f) ASSISTENZA SANITARIA

E' garantita, con costi a carico dell'organizzazione turistica appaltatrice del soggiorno, la reperibilità di un medico per ogni occorrenza, come pure eventuali prestazioni infermieristiche presso l'albergo o presso un ambulatorio comodamente raggiungibile, per terapie prescritte.

g) ASSICURAZIONE

Per il soggiorno, la ditta appaltatrice garantisce la piena copertura assicurativa di tutti gli utenti, comprensiva di infortunio, interruzione vacanza e rientro con ambulanza, spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere, rientro salma, furto e perdita bagagli, responsabilità civile, escludendo il rimborso.

La ditta dovrà inoltre garantire il rimborso della quota di soggiorno versata dagli anziani in caso di disdetta per una delle seguenti cause:

- infortunio o malattia improvvisa, per i quali sia debitamente documentata l'impossibilità di partecipare al viaggio;
- decesso, grave lutto familiare;
- gravi problemi sanitari a carico di familiari (coniuge, figli) avvenuti successivamente all'iscrizione al soggiorno

Esclusioni: l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- malattie neuropsichiatriche;
- infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, di psicofarmaci, di allucinogeni, di stupefacenti o similari;
- infortuni derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;
- azioni delittuose commesse dall'Assicurato;
- cure o eliminazione di difetti fisici e/o malformazioni congenite e applicazione di apparecchi protesici;
- cure infermieristiche, termali, dimagranti;
- prestazioni per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso della copertura.

ART. 9- PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

ART. 10 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

I dipendenti della Ditta affidataria devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni; non debbono aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 11 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio nei tempi prescritti.

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze.

ART. 13 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 14 - FATTURAZIONE

Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Ente.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, **di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio del servizio**, che copra i seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (**RCT**) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.
Dovrà essere coperta:
 - la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
 - la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti.
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (**RCO**) con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della

Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 17 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni mancato rispetto dell'obbligo di alloggiare il gruppo anziani nella medesima struttura alberghiera, Euro 2000,00.= ;
- Per ogni utilizzo di mezzo di trasporto privo di aria condizionata, Euro 1000,00.= ;
- Per il mancato rispetto delle distanze massime dal centro cittadino (montagna) e dalla spiaggia previste all'art. 8 del presente capitolato, Euro 2000,00.= ;
- Per ogni altra prestazione resa in maniera difforme da quanto indicato agli artt. 7 e 8 del presente capitolato, Euro 300,00.=.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante versamento nel conto di Tesoreria o mediante trattenuta sul deposito cauzionale.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta -

senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura indicata dall'art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

a) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

b) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Il costo unitario pro-capite potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di concessione del servizio, previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 e con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti.

ART. 21 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 22 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto in concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Casale sul Sile (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso l'Ufficio del Responsabile Area Amministrativa.

26 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	19	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	20	REVISIONE PREZZI
ART.	21	RECESSO
ART.	22	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	23	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	24	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	25	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	26	CONTROVERSIE